



Decreto n. 60231 (433)
Anno 2018

IL RETTORE

- **VISTO** il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università – Soggetti esterni, approvato con D.R. 939/2011 - prot. n. 60967;
- **VISTA** la proposta della Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo;
- **CONSIDERATO** che la proposta di revisione è stata condivisa con la Commissione Ricerca in data 09 febbraio 2018;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 12 febbraio 2018;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 5 marzo 2018;
- **RITENUTO** opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento sui Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 14 marzo 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018;
- **VISTO** il vigente Statuto;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento su **Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni**

Articolo 1

Istituzione dei laboratori

1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i, e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto dell’Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i.

2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo il partner esterno può proporre all’interno dell’Ateneo l’istituzione di un unico laboratorio.



Il laboratorio congiunto, in connessione al proprio campo di investigazione, può comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo.

La proposta di istituzione del laboratorio congiunto deve essere trasmessa al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (di seguito CsaVRI) per una valutazione preventiva da parte della Commissione competente di Ateneo.

3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto, una per ogni Dipartimento/Centro coinvolto, deve riportare il Dipartimento/Centro referente, gli altri Dipartimenti/ Centri coinvolti se presenti, i soggetti esterni coinvolti e le relative deliberazioni di adesione, le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la/e sede/i dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, l'unità amministrativa che si farà carico della gestione amministrativo-contabile nonché i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature previste per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione.

4. La delibera di istituzione del Dipartimento/Centro referente, con allegate le delibere di eventuali altri Dipartimenti/Centri coinvolti, deve essere inviata al Presidente di CsaVRI, che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i Dipartimenti/Centri dell'Università. Questi potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento/Centro referente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, il Dipartimento/Centro referente sarà chiamato a deliberare con espressa motivazione in merito all'accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. Qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti di cui ai successivi commi 5 e 6 è soggetta all'approvazione del Senato Accademico.

5. Trascorsi i termini indicati nel precedente comma 4, e comunque nell'ambito delle previsioni dello stesso comma, l'atto convenzionale, di norma redatto sulla base di un format approvato dalla Commissione di Ateneo competente e reso pubblico su web, ed entro il quale si deve comunque fare riferimento esplicito alla conoscenza e accettazione delle norme del presente Regolamento, è stipulato a nome dell'Università da parte di tutti i Dipartimenti/Centri interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che concerne l'Università, alle risorse su cui i Dipartimenti/Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale. Nell'atto devono essere indicati, per ogni soggetto esterno coinvolto, il nominativo, il codice fiscale, la sede legale e la sede operativa di contatto con l'Università. Ai soli fini della realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto del laboratorio e solo per la durata degli stessi, comunque tassativamente non oltre la disattivazione del laboratorio, i soggetti esterni interessati possono identificare una propria sede operativa in locali del laboratorio di pertinenza dei Dipartimenti/Centri partecipanti. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell'atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l'Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. Il responsabile



della sicurezza del laboratorio, in riferimento alle normative di legge, deve essere specificato nell'atto convenzionale.

In conformità al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il Dipartimento/Centro referente è tenuto ad inviare bozza della convenzione, preventivamente alla sottoscrizione, al Direttore Generale, in qualità di Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione.

6. Nell'atto convenzionale devono essere specificati gli obiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell'Università o del soggetto esterno e gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Possono essere indicati i nomi dei docenti/ricercatori che concorrono alle attività. L'atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura degli eventuali costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall'Università, senza oneri aggiuntivi in capo a quest'ultima, per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune dei partecipanti che rientrano nel campo di investigazione proprio del laboratorio, mediante ad esempio l'istituzione di borse di studio.

La somma erogata dal soggetto esterno, soggetta a IVA, trattandosi di rimborso forfettario delle spese di funzionamento del laboratorio congiunto, non prevede l'applicazione di ritenute.

7. Una volta ricevuta copia dell'atto convenzionale, sottoscritto dalle parti, l'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI provvederà ad aggiungere il nuovo Laboratorio nella comunicazione su web sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca scientifica e culturale.

8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione (di cui all'art. 11), nei database di Ateneo sulla ricerca.

Articolo 2

Commissione di Ateneo per i Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni

1. E' istituita una Commissione di Ateneo, adeguatamente rappresentativa, per i Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri.

I membri e il Presidente della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente di CsaVRI.

Il Presidente della Commissione la presiede e la convoca, anche per via telematica.

Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico-amministrativo.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Esprime parere in merito alle richieste di istituzione dei laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni
- b) Svolge il monitoraggio annuale dei laboratori congiunti (ex art.9)
- c) Esprime parere in merito all'aggiornamento del presente Regolamento



Articolo 3

Responsabile scientifico

1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori dell'Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo.

3. E' compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il/i soggetto/i esterno/i e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione istitutiva. Il Responsabile scientifico compila e trasmette annualmente al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di cui all'articolo 9.

Nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze, il rappresentante legale della Spin-off non può essere anche responsabile scientifico del Laboratorio congiunto.

Articolo 4

Composizione

1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta all'approvazione dei soggetti già aderenti. La delibera del Dipartimento/Centro referente deve essere inviata al Presidente di CsaVRI per l'aggiornamento della comunicazione e dei database. Procedure analoghe sono seguite nel caso di cessazione della partecipazione da parte di soggetti diversi da coloro che hanno costituito il laboratorio.

2. I soggetti che operano in via continuativa all'interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell'Ateneo o da parte del soggetto esterno.

Articolo 5

Attività sviluppate presso il laboratorio

1. Il laboratorio congiunto sviluppa:

- a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno.
- b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi.
- c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.



2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività collegate, di prevalente interesse del soggetto esterno e commissionati alle strutture dell'Università entro il laboratorio, e progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati.

Articolo 6

Attività sviluppate dal soggetto esterno su commesse di ricerca acquisite in proprio

1. Nel caso in cui il partner del laboratorio congiunto acquisisca in proprio una commessa da parte di un soggetto terzo e necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti all'interno del Laboratorio Congiunto, dovrà essere sottoscritta, prima dell'avvio delle attività presso il laboratorio, apposita convenzione tra il Dipartimento/Centro e il soggetto esterno in cui sia definito il corrispettivo che questi dovrà corrispondere al Dipartimento/Centro per l'impiego di tali risorse. Per l'incasso del corrispettivo, il Dipartimento/Centro emetterà fattura al soggetto esterno.

Articolo 7

Proprietà intellettuale

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra le parti contraenti, la titolarità degli eventuali risultati scaturenti dalla ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto prevalente ai progetti conferito dalle parti, salva la facoltà dell'altra parte di ottenere una licenza gratuita ed esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso di cessione definitiva ad altri dei risultati. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito in egual misura ai progetti, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione ed i termini della comproprietà.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, saranno regolati da apposito contratto, in applicazione dell'art.6 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

Articolo 8

Utilizzo dei loghi

1. Il logo del Dipartimento/Centro dell'Università di Firenze è di proprietà esclusiva dell'Università e può essere utilizzato dal partner del laboratorio congiunto, in abbinamento con il proprio logo, solo nel caso di organizzazione di iniziative congiunte con il Dipartimento/Centro, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento/Centro.

Articolo 9

Monitoraggio dell'attività

1. L'attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte della Commissione di Ateneo di cui all'art.2.



2. Per il monitoraggio continuo il Presidente di CsaVRI si avvale di questionari su attività, risorse, risultati e prospettive del laboratorio, da compilare da parte del responsabile stesso. La reiterata, omessa, compilazione del questionario costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.11, comma 1.

Articolo 10

Durata del laboratorio

1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, eventualmente rinnovabile.
2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall'esito positivo dei monitoraggi di cui all'articolo 9; l'esito di tale monitoraggio viene trasmesso dal Presidente di CsaVRI al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento/Centro referente. A fronte di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio Congiunto.
3. Il rinnovo può avvenire con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo.

Articolo 11

Disattivazione del laboratorio

1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all'art. 10, comma 1: a) per il consenso delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento/Centro referente, adeguatamente motivata, nel caso di gravi irregolarità o difetti di funzionamento. La disattivazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente di CsaVRI.
2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui all'art. 1, c. 6, maturati fino a tale data.
3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però negli archivi delle attività realizzate.

Articolo 12

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, 11 aprile 2018

Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei